

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2012

D.G. Occupazioni e politiche del lavoro

D.d.u.o. 29 maggio 2012 - n. 4669**Istituzione dei registri degli operatori in discipline bio-naturali e degli enti di formazione in discipline bio-naturali, in attuazione della legge regionale 2/2005**

IL DIRIGENTE DELLA UO ATTUAZIONE DELLE RIFORME, STRUMENTI INFORMATIVI E CONTROLLI

Visto l'art. 117 della Costituzione che stabilisce le competenze dello Stato e delle Regioni;

Vista la legge regionale n.2 del 1 febbraio 2005 «Norme in materia di discipline bio-naturali»;

Vista la legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2012 «Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE...» che in particolare all'art. 3 comma 4 che richiama l'iscrizione degli operatori in discipline bio-naturali al registro di cui all'art 2 della l.r. 2/2005;

Considerato che la legge regionale n. 2/2005 stabilisce che:

- "le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento e il recupero dello stato di benessere della persona e che tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate";
- "le discipline bio-naturali sono articolate in diversi indirizzi e, fermo restando le caratteristiche di base comuni, ognuna di esse utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale specifico da cui prende origine";

Preso atto che la richiamata legge regionale stabilisce l'istituzione presso la Giunta regionale:

- del registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, ai sensi dell'art. 2;
- del registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali, ai sensi dell'art. 3;

Evidenziato altresì che in particolare l'art. 4 prevede la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico con funzioni di supporto tecnico e in particolare con il compito di partecipare alla definizione dei requisiti per l'iscrizione dei registri e alla valutazione delle domande di iscrizione;

Considerato che il Comitato Tecnico Scientifico, regolarmente costituito, nell'ambito delle sue funzioni ha svolto un'attività di preparazione e supporto alla Giunta Regionale per la definizione:

- a) degli standard professionali e formativi di riferimento per la progettazione dei percorsi formativi concernenti le discipline bio-naturali,
- b) di un codice deontologico dell'operatore in discipline bio-naturali e di una carta etica degli enti di formazione in discipline bio-naturali;
- c) dei criteri per l'iscrizione nel registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali;
- d) dei requisiti strutturali e di funzionali per l'iscrizione degli enti nell'apposito registro regionale degli enti di formazione;

Preso atto che direttive comunitarie e leggi nazionali di recepimento sono intervenute, anche settorialmente a stabilire disposizioni a favore delle liberalizzazioni, della competitività e dello sviluppo economico nel rispetto dei principi di libera circolazione, di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza;

Rilevato che le attività afferenti le discipline bio-naturali rientrano tra quelle non regolamentate, il cui esercizio non richiede alcuna iscrizione ad albi o elenchi, come esplicitato dal comma 3 dell'art. 2 della l.r. 2/2005, e pertanto tali attività non rientrano nell'esclusività dell'estetista;

Visto il d.d.u.o. n. 7105 del 29 luglio 2011 di modifica ed integrazione del QRSP (Quadro regionale degli standard professionali) che, tra l'altro, ha approvato le competenze libere e indipendenti afferenti le discipline bio-naturali;

Evidenziato che il suddetto decreto stabilisce che i percorsi formativi che rilasciano attestati regionali afferenti le competenze delle discipline bio-naturali possono essere avviati esclusivamente da enti accreditati al sistema di Istruzione e formazione

professionale, inseriti nel Registro degli enti di formazione in discipline bio-naturali, gestito dal Comitato Tecnico Scientifico;

Ritenuto conseguentemente di procedere agli adempimenti concernenti la costituzione dei registri regionali previsti dalla l.r. 2/2005, specificamente per gli operatori in discipline bio-naturali, art. 2, e per gli enti di formazione in discipline bio-naturali, art. 3;

Evidenziato il parere favorevole acquisito dal Comitato Tecnico Scientifico si procede all'approvazione dell'allegato A «Modalità operative per la costituzione e gestione dei registri DBN», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola tra l'altro le modalità di iscrizione ai due registri;

Visti i provvedimenti organizzativi della IX legislatura

DECRETA

1. di costituire presso la Giunta regionale, DG Occupazione e politiche del lavoro, il Registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, come previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 2/2005;

2. di costituire presso la Giunta regionale, DG Occupazione e politiche del lavoro, il Registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali, come previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 2/2005;

3. di confermare che l'iscrizione nel Registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali non costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale da parte degli operatori, come stabilito dal comma 3 dell'art. 2 della l.r. 2/2005;

4. di approvare l'allegato A «Modalità operative per la costituzione e gestione dei Registri DBN», parte integrante e sostanziale del presente decreto, che regola tra l'altro le modalità di iscrizione ai due registri;

5. di stabilire che i due registri di cui ai punti 1 e 2 sono consultabili all'interno del sito www.lavoro.regione.lombardia.it e che tali registri sono aggiornati a cura del Comitato Tecnico Scientifico;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Occupazione e politiche del lavoro.

Il dirigente
Ada Fiore

_____ • _____

"MODALITÀ OPERATIVE PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEI REGISTRI DBN"
Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 "Norme in materia di discipline bio-naturali"

La Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 "Norme in materia di discipline bio-naturali", stabilisce all'art. 2 l'istituzione del Registro degli operatori in discipline bio-naturali ed all'art. 3 l'istituzione del Registro degli enti di formazione, sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS), di cui all'art. 4, a cui sono demandate funzioni di supporto tecnico nonché di definizione dei requisiti per l'iscrizione nei registri e di valutazione delle domande di iscrizione.

Si richiama in particolare l'art. 1 comma 2 che stabilisce che *"le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate."*

E' cura del CTS definire l'elenco delle sezioni dei registri corrispondenti alle singole discipline sulla base delle domande di iscrizione presentate al Comitato medesimo dagli operatori e dagli enti di formazione.

Il Consiglio Direttivo del CTS valuterà le domande presentate da operatori o enti di formazione che vedano una rappresentatività di almeno due associazioni e/o enti di formazione che si riconoscano appartenenti alla stessa DBN/sezione.

Le DBN che costituiscono le sezioni dei Registri non possono essere soggette a vincoli relativi a marchi di registrazione o esclusive che possano limitare l'accesso alle sezioni stesse di una pluralità di soggetti.

L'Elenco delle DBN operative in Lombardia aggiornato è reso accessibile al pubblico tramite la pubblicazione sul sito www.lavoro.regione.lombardia.it sezione QRSP.

1) Costituzione del Registro degli operatori in discipline bio-naturali, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 2/2005.

La legge regionale prevede che il Registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali (DBN) sia suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline.

Per iscriversi al Registro degli operatori in DBN è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo del CTS.

Possono iscriversi al registro:

- a) gli operatori che alla data della presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 2/2005,
 - abbiano completato un ciclo formativo completo, anche prima del giugno 2009, rispondente ai contenuti didattici e agli standard qualitativi definiti dal Comitato Tecnico Scientifico e pubblicati nel documento "Profili e Piani dell'Offerta Formativa per operatori in discipline bio-naturali definiti dal CTS delle DBN" (edizione giugno 2009),
 - e siano in grado di comprovare l'esercizio dell'attività con documentazione idonea (lavorativa, fiscale, ivi compresa la prestazione d'opera continuativa a titolo volontario non retribuita, ecc) o mediante l'attestazione di associazioni professionali qualora per l'iscrizione alle stesse sia prevista documentazione equivalente.
 Per gli operatori formati prima del giugno 2009 è ammesso un monte ore diverso, pur nel rispetto degli standard qualitativi, definiti dal Comitato Tecnico Scientifico.
- b) coloro che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 2/2005, abbiano partecipato a percorsi formativi rispondenti agli standard regionali, di cui al d.d.u.o. n. 7105 del 29 luglio 2011.

2) Costituzione del Registro degli enti di formazione in discipline bio-naturali, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 2/2005.

E' costituito il registro degli enti di formazione distinto in due sezioni:

sezione A) soggetti accreditati al sistema regionale dei servizi di istruzione e formazione professionale ai sensi della l.r. 19/2007;
sezione B) soggetti non accreditati.

Gli enti iscritti alla sezione A), in quanto soggetti accreditati, sono gli unici che possono rilasciare gli attestati di competenza regionali sulla base degli standard adottati con decreto regionale n. 7105 del 29 luglio 2011, che nella sezione competenze libere e indipendenti del Quadro Regionale degli Standard Professionali, ha approvato alcune competenze specifiche delle discipline bio-naturali. Gli attestati rilasciati a seguito dei suddetti percorsi formativi non sono abilitanti all'esercizio di alcuna professione.

Gli enti iscritti alla sezione B) sono soggetti che hanno maturato un'esperienza di formazione nelle discipline bio-naturali, dimostrato dall'aver organizzato almeno un ciclo completo di formazione (sulla base dei contenuti formativi e degli standard qualitativi previsti nel documento "Profili e Piani dell'Offerta Formativa per operatori in discipline bio-naturali definiti dal CTS delle DBN" - edizione giugno 2009) alla data di presentazione della richiesta di iscrizione.

Per gli enti di formazione che abbiano organizzato almeno un ciclo completo prima del giugno 2009 è ammesso un monte ore diverso coerente con gli standard qualitativi di cui al precedente punto 1.a.

Per iscriversi al Registro degli enti di formazione in DBN è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo del CTS.

Tutti gli enti richiedenti devono allegare alla domanda una dichiarazione di impegno a conferire incarichi esclusivamente a docenti e personale direttivo selezionato tra i professionisti con documentata esperienza nella disciplina o nelle discipline bio-naturali oggetto del percorso formativo. L'ente di formazione che dovesse disattendere tale impegno sarà automaticamente escluso dal Registro degli enti di formazione dal Comitato tecnico scientifico.

Il Consiglio Direttivo del CTS valuta la candidatura dell'ente di formazione proponente e procede all'iscrizione o al rigetto della domanda.